

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Corso Francia 4 - 10143 -TORINO
TEL 011 540857 - 011 5628225 - FAX 011 540857 - P. IVA 08342180018
E-MAIL avvocatilavagnocotto@tin.it - avvocatiassociaticlm@libero.it www.studioclm.it

AVV. Carlo COTTO
Patrocinante in Cassazione - Revisore Contabile
AVV. Elisabetta LAVAGNO
AVV. Barbara MACCARIO GIOANNAS
Patrocinante in Cassazione

Torino, 11.12.2019

Egr. Ing.
Paolo Toscano
Direttore CIT Torino
Consorzio Intercomunale Torinese

OGGETTO: Modalità di costituzione del fondo risorse decentrate

Il quesito cortesemente postomi riguarda le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate .

In particolare mi viene richiesto di valutare le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate necessario presupposto per la contrattazione collettiva decentrata.

A tal fine mi sono stati trasmessi i seguenti documenti: deliberazione n. 19 adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2015; deliberazione numero 20 adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2016; deliberazione numero 23 adottata dal Consiglio di Amministrazione relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017; la deliberazione numero 32 adotta-

ta dal Consiglio di Amministrazione relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 nonché i contratti decentrati integrativi relativi all'anno 2017 e 2018 e l'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativa all'anno 2019 con un promemoria attinente alla costituzione del fondo integrativo.

Ciò premesso occorre rilevare che la costituzione del fondo delle risorse decentrate è disciplinato dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale 21 maggio 2018

L'art. 67 del CCNL 21.5.2018 detta le disposizioni a cui ci si deve attenere per la costituzione del "Fondo risorse decentrate" che è formato da una parte fissa (consolidata) e da una parte variabile.

La parte fissa è costituita dall'importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori. Nel fondo anzidetto confluiscono anche quelle del Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto al netto di quelle che sono state destinate nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative oltre allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi con gli incrementi previsti dalle somme stabilite dalle lettere da a) a h) della medesima norma.

Dalla documentazione fornitami risulta che le risorse stabili determinate ai sensi dell'art.67 CCNL 21 maggio 2018 sono pari a Euro 20.414,15 a cui si aggiunge l'incremento ex art. 67 c.1 lett a) del medesimo contratto pari a Euro 166,40.

La parte variabile del fondo è costituita dagli importi variabili di anno in anno compresi dalle lettere da a) a k) del terzo comma del citato art. 67 e dalle risorse non utilizzate negli anni precedenti ai sensi dell' art.68 c.1.

Non sono stati individuati nell'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo all'anno 2019 importi attribuibili alle voci previste dal III comma dell'art. 67 mentre relativamente alle risorse non utilizzate stabilite dall'art. 68 dalla documentazione fornitami risulta la somma di Euro 5.909,56

Particolare attenzione dovrà porsi ai fine della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate a quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018 ed al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Per completezza occorre segnalare che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, Adunanza del 9 ottobre 2018 con deliberazione N. 19/SEZAUT/2018/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*

Inoltre, paiono rispettati i principi delle norme contrattuali - in particolare l'art. 16 comma IV del ccnl 21.5.2018 e dell'art.33 del ccnl 22.1.2004 - relativamente all'utilizzo delle risorse stabili ed in relazione all'impiego delle risorse varia-

bili l'art. 68 lett b ccnl 21.5.2018.

Pertanto nello schema del contratto decentrato integrativo relativo all'anno 2019 e dal promemoria integrativo risulta il sostanziale rispetto dei criteri previsti dalle norme contrattuali citate.

Ciò ben si intenda qualora le somme riportate siano corrette e la cui esattezza deve essere valutato dall'organo di revisione

A tale fine appare indispensabile l'accurato esame dal parte dell'organo di revisione.

Infatti l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 stabilisce che l'organo di revisione economico – finanziaria effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Tale principio è ulteriormente ribadito dall'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”*

A tale proposito la circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato stabilisce che l'organo di controllo, overosia nel caso di specie il Collegio dei Revisori dei Conti, deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *“norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”* prevedendo che il predetto controllo deve essere effettuato prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

Infine, la circolare CIRCOLARE N. 20 Prot. 85413 del 05/05/2017 del DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFFICIO II ha infine precisato che nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a verificare: la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione); la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa; la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

Ciò in quanto le fonti di finanziamento dei fondi e le indennità (in senso lato) erogabili a livello decentrato non possono essere in contrasto con quanto previsto a livello nazionale, essendoci fra i due un rapporto di tipicità. La sanzione è la nullità delle clausole difformi.

Questo in sintesi il mio convincimento.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ringraziando per la fiducia accordatami.

Cordialmente

Avv. Carlo Cotto